



Prot.n. 1448

Roma, 9 novembre 2007

AGLI ASSESSORI AL BILANCIO
AI DIRIGENTI SETTORE TRIBUTI
LORO SEDI

OGGETTO: Schema di regolamento dell' Imposta Provinciale di Trascrizione

Il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale, in sinergia con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali, ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.). Tale iniziativa trae le mosse da una duplice finalità: da una parte quella di aggiornare i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e di prassi succedutisi nel tempo, dall'altra quella di rendere le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell'imposta danno al soggetto gestore dell'imposta (attualmente gli A.C.I.-P.R.A. provinciali) il più possibile omogenee in ambito nazionale. Si coglie anche l'occasione per ringraziare la disponibilità e la stretta collaborazione fornita dall'Ufficio Federalismo Fiscale, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' appena il caso di precisare che **lo schema succitato vuole solo rappresentare una traccia unitaria di un possibile regolamento I.P.T.** e che **si demanda alla piena autonomia di ogni Ente** decidere se e in quali termini recepirlo.

Al fine di render più immediata la lettura dello schema proposto, vengono riportati nell'allegato i punti giudicati di maggior interesse.

Nel ringraziare per l'attenzione, si inviano distinti saluti.

(Il Direttore Generale)
Dott. Piero Antonelli

PUNTI SALIENTI DEL REGOLAMENTO

ART. 2, comma 3, - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

In questo contesto è stato individuato, nel rispetto del vigente dettato normativo, il soggetto passivo dell'imposta, e sono state chiarite le soggettività attive e passive relativamente ai rimborsi e ai recuperi d'imposta e cioè:

- l'acquirente del veicolo, ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), artt. 93 e 94;
- colui per il quale viene compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A. (nel caso di trascrizione di atti diversi dall'acquisto).

ART. 3, Comma 3 – ART. 3 comma 3 CORRETTA APPLICAZIONE Art. 2688 CODICE CIVILE

L'I.P.T. basa il suo presupposto sulla presentazione della formalità inerente il passaggio di proprietà del veicolo dal venditore all'acquirente a pubblico registro automobilistico. Possono accadere casi in cui il venditore di un veicolo usato non abbia precedentemente effettuato la trascrizione della proprietà proprio veicolo al P.R.A., esempi classici sono l'acquisizione del veicolo per eredità o passaggio tra parenti, ecc.

Il legislatore è intervenuto in tal senso prevedendo all'art. 2688 del codice civile, che nel caso di omessa trascrizione di un atto di acquisto le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non si trascrive l'atto anteriore di acquisto; in questo caso sull'ultima trascrizione si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

Nel caso particolare in cui chi si dichiara proprietario del veicolo senza aver fatto la trascrizione al P.R.A. venda lo stesso ad un soggetto che abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta (esempio: commerciante di veicoli usati) il soggetto acquirente che va al PRA per regolarizzare anche la trascrizione del passaggio precedente dovrà comunque pagare l'imposta provinciale di trascrizione almeno per l'atto precedente, anche se il secondo sarà esente.

In sintesi il caso predetto si struttura così:

1' CASO

SOGGETTI	Primo pagamento I.P.T.	Secondo pagamento I.P.T.
Soggetto che si dichiara proprietario del veicolo e non ha effettuato la trascrizione della formalità di passaggio di proprietà al P.R.A.	Non effettuato	
Soggetto che acquista il veicolo e trascrive al P.R.A. ai sensi dell'art. 2688 c.c.		Pagamento I.P.T. doppio

2' CASO

SOGGETTI	Primo pagamento I.P.T.	Secondo pagamento I.P.T.
Soggetto che si dichiara proprietario del veicolo e non ha effettuato la trascrizione della formalità di passaggio di proprietà al P.R.A.	Non effettuato	
Soggetto che acquista il veicolo e trascrive al P.R.A. ai sensi dell'art. 2688 c.c. esente (ad esempio COMMERCIANTE D'AUTO)	Paga I.P.T.	Pagamento I.P.T. doppio Esente I.P.T.

Art. 3, Commi 4, 5, 7 – INTEGRAZIONE TARIFFE DELIBERATE IN CORSO DI ESERCIZIO; Art. 9, SOMME DI MODICO VALORE

In recepimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) sono stati individuati gli aspetti conseguenti a variazioni tariffarie deliberate nel corso dell'esercizio, pur tuttavia entro i termini stabiliti dalla legge, e cioè:

- l'efficacia retroattiva delle tariffe al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il termine di 60 giorni, dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione delle tariffe, per l'integrazione delle differenze di imposta dovute;
- il fatto che versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.

Il predetto disposto non può considerarsi disgiunto da quanto previsto dall'articolo 9 concernente gli "importi di modico valore"; ai fini della determinazione della convenienza economica del recupero del differenziale dovuto dai contribuenti.

Al comma 7 viene inoltre recepito quanto previsto dall'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), in materia di proroga automatica annuale delle tariffe, in caso di mancata deliberazione.

Art. 3, Commi 8, 9 – NOTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Sono recepite, nel testo del Regolamento, le disposizioni normative vigenti, concernenti:

- la notifica di copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. entro 10 giorni dalla data di esecutività della stessa;
- la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze della deliberazione succitata entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa.

ART. 4, commi 1 e 2 - ESENZIONI PARTICOLARI

Riporta le esenzioni ordinarie previste, o consentite, dalla vigente normativa in materia I.P.T., nonché quelle relative ai soggetti portatori di handicap.

ART. 5 , comma 1 lettera c); ART.6, comma 3. - ATTI SOGGETTI AD IVA

A fronte di una sentita esigenza di semplificazione, è stato formulato un criterio unitario per l'assolvimento dell'imposta a tariffa fissa in relazione alle formalità rientranti nel campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), senza distinzione del tipo di regime I.V.A. applicabile alle varie fattispecie (operazioni esenti, non imponibili o con imponibile assoggettato parzialmente). Copia della fattura deve sempre essere allegata alla richiesta di pagamento in misura fissa e nel caso di veicoli provenienti dall'estero acquistati da privati deve essere allegata copia del relativo modello F24.

ART. 5 , comma 2 - AGEVOLAZIONI PARTICOLARI

Riporta alcune agevolazioni sul pagamento della tariffa che per motivi di coerenza applicativa sociale a fasce differenziate abili o per motivi di semplificazione dei controlli fiscali le singole Province possono decidere di applicare:

- Disabili sensoriali;
- Cancellazione di ipoteca;
- Fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuriche , conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura;
- Successioni ereditarie tra privati.

ART. 6 , comma 1 – CONTROLLI SULLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Il soggetto incaricato della riscossione dell'imposta è tenuto ad effettuare il controllo esaustivo delle formalità in cui viene richiesto l'assolvimento dell'imposta in forma ridotta o esente. Nel caso, invece, di autocertificazioni presentate (esempio su dati relativi all'iscrizione alla C.C.I.AA.) il controllo deve essere fatto in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi e comunque a campione.

ART. 8 - TERMINI DI DECADENZA

Vengono recepite le disposizioni di cui ai commi 161, 163 e 164 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 in materia di termini per l'accertamento, la riscossione coattiva ed i rimborsi. E' appena il caso di ricordare che il comma 162 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2007, stabilisce che, per interrompere i termini di decadenza, deve essere emesso apposito avviso d'accertamento.

ART. 9 – SOMME CONSIDERATE DI MODICO VALORE.

Ogni Provincia, naturalmente, determinerà il valore in argomento nei termini ritenuti economicamente più congrui.

ART. 12 - MODALITA' DI RISCOSSIONE

Richiama quanto previsto in materia dall'art.52, comma 5, lett. b), D. lgs. n. 446/1997.

ART. 13 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE

Sono stati puntualizzati i comportamenti che deve porre in essere il soggetto in titolo:

- Il riversamento dell'imposta essere effettuato con valuta fissa nelle tempistiche previste dal contratto o convenzione.
- L'applicazione degli interessi di mora, come da art. 1224 del codice civile, in caso di ritardati riversamenti.
- L'effettuazione della rendicontazione mensile, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno, entro la prima decade di ogni mese.
- L'effettuazione della rendicontazione annuale dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

ART. 15, commi 2, 3 – CONTROLLO SUL SOGGETTO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE – COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

In aggiunta al controllo tramite ispezioni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta, si è introdotto il concetto di gestione attiva del tributo mediante il ricorso all'incrocio fra più banche dati: della Regione, della Motorizzazione, della polizia municipale; è appena il caso di evidenziare che si rendono necessari appositi protocolli d'intesa o convenzioni attuative. Il controllo può essere effettuato internamente o mediante soggetti esterni da identificarsi.

E' appena il caso di evidenziare che la realizzazione di tali attività ha come presupposto la possibilità di riconoscere specifici compensi incentivanti al personale provinciale addetto, in analogia a quanto normato in materia di I.C.I.

ART. 17 – SOGGETTO TITOLATO AL RIMBORSO DELLE SOMME

Si specifica che in correlazione con il fatto che si è definito il soggetto passivo nell'acquirente o nel soggetto nell'interesse del quale viene effettuata la trascrizione nel caso di rimborso a soggetto diverso (agenzia) deve essere verificata la presenza della delega scritta rilasciata dal

contribuente. Qualora il precedente regolamento disponesse diversamente valgono le vecchie disposizioni sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

ART. 18 – ACCERTAMENTO D'UFFICIO

E' stato recepito quanto previsto dal comma 161, dell'articolo 1, della Legge Finanziaria 2007 in materia di accertamento del tributo.

ART. 19 – INTERESSI SU MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.

Per un principio giuridico di equità la misura degli interessi applicati in caso di morosità del contribuente, come consentiti dal comma 165, art. 1, della Legge Finanziaria 2007, ha valenza anche in relazione ai rimborsi da effettuarsi al contribuente.

ART. 20, comma 2 – SOGGETTO CHE DEVE VERSARE LA SANZIONE

La sanzione è dovuta dal soggetto che ha commesso la violazione.

ART. 20, comma 3 – AUMENTO SANZIONE PER REITERATI COMPORAMENTI ELUSIVI

Sono stati individuati i casi di reiterato comportamento elusivo.

ART. 20, comma 4 – PREVISIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

E' stata inserita nel testo la previsione dell'applicazione della sanzione amministrativa per violazioni delle disposizioni del regolamento, in coerenza all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'indicazione delle relative modalità di applicazione di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

Viene recepita la possibilità di effettuare la riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo (tramite Equitalia S.p.A.) o tramite ricorso all'ingiunzione di pagamento.

ART. 23, commi 2, 4, 6 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

A tutela della situazione economica del contribuente, si prevede la possibilità di rateizzare, secondo specifiche condizioni, con correlata applicazione degli interessi legali.

Ogni Provincia può decidere se richiedere o meno una polizza fidejussoria al di sopra di predefinite cifre considerate di importo rilevante. Viene lasciato alla discrezione della Provincia se stabilire tempistiche differenziate a seconda dell'entità della cifra dilazionata.

ART. 24 - DIRITTO DI INTERPELLO

A completamento del testo del regolamento è stato esplicitato il diritto d'interpello da parte del contribuente, stabilito dallo Statuto del contribuente.

ART. 26 NORME FINALI

Vengono proposte due formulazioni alternative connesse ai due possibili diversi approcci procedurali: semplice modifica o integrazione del regolamento vigente oppure abrogazione dello stesso.

HANNO PARTICOLARMENTE CONTRIBUITO ALLA STESURA DELLO SCHEMA DI
REGOLAMENTO :

in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- La Dott.ssa Stefania Cianfrocca;
- La Dott.ssa Claudia Rotunno;
- Il Dott. Enrico Marozza.
- La Dott.ssa Patrizia Castiglione

in rappresentanza dell'Unione delle Province d'Italia;

Dott.ssa Luisa Gottardi
Dott.ssa Loredana Lazzari
Rag.ra Maurella Caseletti
Dott.ssa Antonella Rizzolio
Dott. Giulio Pirazzi
Dott.ssa Cosetta Lucchesi
Dott. Mauro Maredi
Dott. Francesco Lo Torto
Dott. Pietro Ventrella
Dott.ssa Capuani Eleonora
Dott. Marco Milletti
Rag.ra Giuseppa Troncale
Dott.ri Gianluigi Marotta; Claudio Marchese
Dott.ssa Giovanna Di Domizio
Dott.ssa Donatella Calistri;
Dott.sse Carla Catalani; Paola Cortini
Dott.ri Marcello Corselli; Viviana Calvigioni
Rag. Michele Pellegrini
Dott.ri Enrico Miniotti; Flavia Eandi
Rag. Ferdinando Circosta
Dott.ri Piero Rosignoli; Cristian Martari; Elisa Oliosio.

U.P.I.
Provincia di Bologna;
Provincia di Cremona;
Provincia di Cuneo;
Provincia di Ferrara;
Provincia di Firenze;
Provincia di Forlì'-Cesena;
Provincia di Genova;
Provincia di L'aquila;
Provincia di Macerata;
Provincia di Mantova;
Provincia di Milano;
Provincia di Napoli;
Provincia di Pescara;
Provincia di Pisa;
Provincia di Prato;
Provincia di Roma;
Provincia di Taranto;
Provincia di Torino;
Provincia di Varese;
Provincia di Verona.